



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 7.2013**

**Seregno, 25 marzo 2013**

**RESPONABILITA' SOLIDALE APPALTI: NUOVE PRECISAZIONI**

Sono state fornite importanti precisazioni circa la responsabilità solidale dell'appaltatore. In sintesi con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013 è stato chiarito che la responsabilità tributaria in caso di appalto non è limitata al solo settore edile. Risultano però esclusi i contratti d'opera e i condomini.

Nel rinviare alla precedente circolare dello Studio n. 18 del 3-10-2012, si ricorda in sintesi che:

- l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione al rapporto di subappalto.
- al committente è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali IVA e IRPEF, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti eventualmente anche dal subappaltatore.

Con la circolare di cui sopra, è stato precisato che la normativa trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto d'appalto (committente - appaltatore) o di sub-appalto (committente - appaltatore - subappaltatore).

Sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

- a) il contratto d'opera (Art. 2222 c.c.)<sup>1</sup>;
- b) gli appalti di fornitura dei beni<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Il contratto d'opera è qualificato dalla prestazione di un lavoro da compiersi, quanto meno in via prevalente, personalmente dall'obbligato o dal nucleo familiare di lui. La differenza sostanziale tra il contratto d'appalto e il contratto d'opera consiste nel particolare che il contratto d'appalto è contrassegnato dalla esistenza di una organizzazione ad impresa presso l'appaltatore.

<sup>2</sup> Il contratto di fornitura di beni è uno specifico strumento di circolazione di cose in base al quale una parte (somministrante) si obbliga dietro corrispettivo di un prezzo ad eseguire a favore di un'altra detta somministrato prestazioni periodiche o continuative di beni.

Una particolare applicazione del contratto di fornitura si verifica nel rapporto tra il produttore industriale (somministrante) ed il rivenditore di prodotti (somministrato) e viene utilizzato quanto il produttore non intende assumersi i rischi e i costi della distribuzione dei suoi prodotti che vengono addossati pertanto al rivenditore-somministrato.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- c) il contratto di trasporto (Art 1678 c.c.);
- d) il contratto di subfornitura (L. 192/ 1998);
- e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

La differenza sostanziale tra il contratto d'appalto e il contratto d'opera consiste nel particolare che il contratto d'appalto è contrassegnato dalla esistenza di un'organizzazione ad impresa presso l'appaltatore mentre il contratto d'opera è qualificato dalla prestazione di un lavoro da compiersi, quanto meno in via prevalente, personalmente dall'obbligato o dal nucleo familiare di lui.

Viene chiarito innanzitutto che la normativa si riferisce ai soli rapporti fra soggetti con partita IVA, perciò alcuni tipi di soggetti sono di per sé esclusi dalla normativa, come i soggetti privati ed i condomini; sono inoltre escluse le stazioni appaltanti pubbliche.

La dichiarazione sostitutiva va redatta in carta libera come da facsimile allegato alla circolare 18/2012. Ricordiamo che il rilascio della dichiarazione sostitutiva predetta, contenente dati falsi, prevede sanzioni anche penali.

La normativa si applica solo per i contratti stipulati dal 12 agosto 2012 e solo per i versamenti effettuati dall'11 ottobre 2012 se relativi a contratti stipulati dal 12 agosto. In caso di contratti stipulati prima del 12 agosto ma rinnovati dopo questa data, agli stessi si applica la normativa della responsabilità solidale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***